Articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: affidamento servizio in favore dei bambini affetti da deficit visivo o uditivo per l'a.s. 2025/2026. Importo: 119.658,00 (IVA inclusa). CIG: B7FBFC6398.

Determinazione n. 9147 del 19/08/2025

Articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: affidamento servizio in favore dei bambini affetti da deficit visivo o uditivo per l'a.s. 2025/2026. Importo: 119.658,00 (IVA inclusa). CIG: B7FBFC6398.

N. 9147 DI DATA 19 AGOSTO 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
Articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: affidamento servizio in favore dei bambini affetti da deficit visivo o uditivo per l'a.s. 2025/2026. Importo: 119.658,00 (IVA inclusa). CIG: B7FBFC6398.
RIFERIMENTO : 2025-S180-00053

Premesso che:
- l'articolo 74, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 (legge provinciale sulla scuola) tra le diverse competenze spettanti alla Provincia autonoma di Trento contempla la promozione di interventi di inclusione scolastica con l'obiettivo sia di prevenire situazioni di difficoltà sia di garantire la piena partecipazione alle attività educative ed il successo formativo di tutti gli studenti, anche con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità, da disturbi e da difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali;
- a tal fine, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a) e c) del comma 2 dello stesso articolo 74, spetta alla Provincia, mediante ricorso al proprio personale od anche avvalendosi di enti pubblici accreditati od enti del terzo settore sempre accreditati, garantire servizi di inclusione scolastica a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo, e già a partire dalla scuola dell'infanzia;
- in attuazione dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola è stato adottato il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., avente ad oggetto "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";
- all'articolo 15, comma 1, del citato D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., si legge che: " L'erogazione dei servizi da parte delle strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e da parte delle istituzioni scolastiche e formative è

effettuata secondo le seguenti modalità:
a) mediante l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 2;
b) mediante l'affidamento diretto dei servizi, secondo modalità non discriminatorie, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e accreditati per l'erogazione della specifica tipologia e forma di intervento richiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.".
Osservato che l'affidamento diretto del servizio secondo la modalità indicata dal sopra menzionato articolo 15, comma 1, lettera b), del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., è consentito, ai sensi del successivo comma 3:
a) nei casi in cui è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti;
b) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, è possibile affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario,
anche a un soggetto non accreditato.".
Osservato che alla luce del quadro normativo sopra rappresentato:
- in data 9 aprile 2009 è stata adottata la deliberazione della Giunta provinciale n. 778 avente ad oggetto "Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 74" con la quale è stata prevista l'istituzione di un apposito registro dei soggetti accreditati, articolato per sezioni corrispondenti agli ambiti di accreditamento;

- in data 10.4.2009 il dirigente dell'allora Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale ha adottato la determinazione n. 48, avente ad oggetto "Articolo 74, legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. - Procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES). Approvazione della modulistica e costituzione della Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di accreditamento", con la quale è stato istituito il registro dei soggetti accreditati attualmente gestito dal Servizio Istruzione.
Considerato che:
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), del nuovo D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) riconosce alle stazioni appalti la possibilità di procedere con un "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;";
- che l'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 dispone che gli affidamenti diretti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione ispirato al rispetto della concorrenza e del favor partecipationis tra piccole e medie imprese;
- nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 30, comma 2, e 19 ter, comma 3, della L.P.
9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), il principio di rotazione trova applicazione anche con riferimento agli affidamenti di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi socio - assistenziali, pur nella consapevolezza che nell'ambito di tali servizi possono sussistere, con maggiore frequenza,
particolari ragioni che giustificano la deroga al principio di rotazione legate alla natura del servizio offerto, alla struttura del mercato di riferimento oppure alla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari/utenti dello stesso;
- come confermato per le vie brevi dal Servizio per gli affari legali e il supporto alla direzione generale, trova ad oggi ancora applicazione, nelle more della procedura di aggiornamento, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, la deliberazione giuntale n. 307, di data 13.3.2020, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016,
n. 2";

- al punto 3.2, dell'allegato della deliberazione n. 307/2020, rubricato "Il principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi e forniture", si legge che "Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90),
l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più
contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990
(47.000 euro). La stessa categoria merceologica o tipologia di prestazione vengono individuate facendo riferimento alla classificazione indicata nel paragrafo 3.3.";

- l'importo richiamato al punto 3.2 delle sopra citate linee guida ammonta oggi ad euro 140.000,00 (e non più ad euro 47.000,00), come previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- tra le tipologie di prestazioni individuate al paragrafo 3.3, delle sopra citate linee guida, sono annoverati sia i servizi di asilo nido che i servizi socio - educativi per la prima infanzia, e quindi anche i servizi resi alle scuole dell'infanzia, ancorché ivi evidentemente qualificati in modo improprio ossia quali "servizi socio - educativi per la prima infanzia";
- è possibile derogare al principio di rotazione in presenza di specifiche condizioni tra le quali vi è annoverabile anche quella richiamata al punto 3.4, lett. b), dell'allegato alla sopra citata deliberazione n. 307/2020, ove è disposto che la deroga al principio di rotazione deve ritenersi motivata al semplice ricorrere di particolari condizioni dei beneficiari e quindi anche in presenza di servizi erogati, come nel caso di specie, nell'ambito dei minori e/o di disabilità i quali rendono necessari dei processi di presa in carico prolungata del minore in ragione della cronicità della condizione del bisogno, attraverso lunghi e complessi percorsi di cura e di accompagnamento alla parziale o totale autonomia generando condizioni di significativa fidelizzazione tra le famiglie e l'ente erogatore del servizio, anche al fine di garantire continuità e massima efficacia all'intervento stesso.
Rilevata la necessità di affidare, anche per l'anno scolastico 2025/2026, con preminente valore preventivo, il servizio di inclusione scolastica di cui all'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola in favore dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia provinciali risultanti avere problemi del linguaggio e della comunicazione.
Preso atto che da una rilevazione effettuata dall'Ufficio pedagogico - didattico dei servizi per l'infanzia, sulla base delle informazioni raccolte dai coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali in vista dell'avvio del prossimo all'a.s. 2025/2026, risultano n. 4 situazioni già autonomamente prese in carico, anche nel contesto extra - scolastico, dalla "Cooperativa Sociale AbilNova" - codice fiscale/Partita Iva 02085130223, avente sede a Trento in Via della Malvasia n. 15, come comunicato per le vie brevi con mail di data 19.5.2025 (prot. n. 546037).
Osservato che, rispetto al numero di ore annue aggiuntive preventivate per imprevisti nella sopra citata mail di data 19.5.2025 (prot. n. 546037), in ragione delle esperienze pregresse e per evitare quindi un antieconomico impegno di risorse che il più delle volte restano inutilizzate creando delle economie di spesa, è stato concordato con l'Ufficio pedagogico - didattico dei servizi per l'infanzia che nel contratto da stipularsi con la "Cooperativa Sociale AbilNova" saranno previste solo n. 594
ore eventuali ed aggiuntive (in luogo delle solite n. 1.188) in modo tale da poter disporre, in corso d'anno scolastico ed al bisogno, delle necessarie risorse economiche soprattutto laddove dovesse essere necessario assegnare la prestazione di servizi ad altro soggetto accreditato in continuità
terapeutica.
Rilevato che si rende pertanto necessario procedere all'affidamento della prestazione di servizi in discorso, nonché alla conseguente approvazione dell'allegato schema di contratto costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), in favore della citata "Cooperativa Sociale AbilNova" in modo tale da poter fornire, anche nel corso dell'a.s. 2025/2026,

un supporto specialistico in favore dei minori bisognosi garantendo continuità rispetto al supporto già erogato dalla medesima cooperativa in contesto extra - scolastico, tale da assicurare professionalità adeguate ed un allineamento dell'intervento scolastico all'approccio terapeutico già
intrapreso in ambito familiare.
Osservato che tali tipologie di servizi possono essere erogati sul territorio provinciale anche da organismi operanti sul medesimo territorio purché accreditati nel rispetto di quanto previsto dal menzionato D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. il quale - in particolare al Capo IV -
nell'individuare i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, dispone l'obbligo per soggetti accreditati di confermare, mediante comunicazione scritta al termine di ogni anno, la permanenza dei requisiti richiesti e il rispetto degli impegni prescritti dall'articolo 12 del regolamento stesso.
Vista la determinazione del dirigente del Servizio Istruzione n. 8690, di data 7.8.2025, avente ad oggetto "D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., art. 13 "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali": aggiornamento del registro degli enti accreditati per l'erogazione dei servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali", dalla quale risulta prorogato per un periodo di ulteriori 12 mesi,
decorrenti dalla data di scadenza dell'accreditamento disposto con determinazione del Servizio istruzione n. 7677 di data 18 luglio 2024, l'accreditamento della Cooperativa Sociale AbilNova la quale risulta essere iscritta sia nella sezione B1) "Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista" che nella sezione B2) "Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito".
Rilevato che, nel rispetto del quadro normativo complessivamente sopra rappresentato, si rende pertanto necessario e possibile affidare alla "Cooperativa Sociale AbilNova", con sede a Trento, il servizio di inclusione scolastica di cui all'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.
Preso atto che dal 1° gennaio 2024, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice nazionale appalti):
• ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici le cui disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
• è entrata in funzione una nuova piattaforma certificata di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento, denominata "Contracta", la quale è stata messa a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti operanti sul territorio provinciale.
Ricordata la deliberazione giuntale n. 2272, di data 30.12.2024, avente ad oggetto "Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, anno scolastico 2025/2026", con la quale è stato disposto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della L.P. 31 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), l'organizzazione dei servizi educativi offerti nelle scuole dell'infanzia RIFERIMENTO : 2025-S180-00053

provinciali ed equiparate, è articolato anche per l'anno scolastico 2025/2026 su 11 mesi di attività,
pur tenendo conto di quanto comunque previsto ai punti 2, 3 e 4 del determinato del medesimo provvedimento.
Evidenziato che nella sopra citata deliberazione n. 2272/2024 è stato, tra le altre cose, previsto che:
- la frequenza dell'undicesimo mese nel 2026 deve essere confermata dalle famiglie a gennaio 2026;
- che deve essere effettuato un monitoraggio sull'andamento delle frequenze dei bambini nei singoli periodi dell'undicesimo mese del 2025, in esito al quale, anche in virtù
dell'impegno organizzativo messo in campo dall'Amministrazione provinciale, la Giunta si è riservata, per l'anno 2026, la possibilità di introdurre nuove modalità organizzative e quindi la definizione, con separato specifico provvedimento, di eventuali diverse modalità
di erogazione dell'offerta di servizi per l'undicesimo mese del periodo estivo relativo all'anno 2026.
Preso atto che il servizio di facilitazione alla comunicazione per l'anno scolastico 2025/2026
decorrerà da martedì 2 settembre 2025 a venerdì 31 luglio 2026 (calendario ordinario), salvo le diverse

aperture delle scuole a calendario turistico o speciale e salvo un'eventuale riprogrammazione relativa all'undicesimo mese di apertura delle scuole dell'infanzia, come deliberato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 475, di data 4.4.2025, avente ad oggetto "Calendario scolastico delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative e nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico e formativo 2025-
2026".
Ritenuto che l'attività da svolgere in favore di ogni singolo bambino, per l'anno scolastico 2025/2026, debba essere pari a massimo n. 1188 (millecentottantotto) ore e che tale monte ore è da intendersi nella misura massima di:
- n. 1100 (millecento) ore dedicate alla proposta didattica da svolgere a contatto diretto con il bambino;
- n. 88 (ottantotto) ore da destinare a impegni correlati alla stessa.
Osservato che:
- il corrispettivo orario del personale facilitatore, da impiegarsi in favore dei bambini con deficit visivo e/o uditivo nel corso dell'a.s. 2025/2026 ed oggetto del presente provvedimento, a partire dal mese di gennaio 2025 è pari ad euro 35,00 (al netto dell'IVA pari al 5%), per un totale orario pari ad euro 36,75 (IVA al 5% inclusa), come stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1073, di data 25.7.2025, avente ad oggetto "Legge provinciale 7 agosto 2006, n.
5: art. 2, comma 1, lettera h), art. 74 e art. 86 comma 3. Disposizioni in merito al finanziamento orario da riconoscere agli istituti scolastici e formativi provinciali per il servizio di inclusione scolastica e per il servizio di facilitazione alla comunicazione e lettorato a decorrere dall'anno scolastico/formativo 2025/2026";
- i sopra menzionati importi sono applicabili, per analogia, anche al personale facilitatore da impiegarsi in favore dei bambini con deficit visivo e/o uditivo frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali;

- tenuto conto che le esigenze rappresentate con la sopra citata mail di data 19.5.2025 (prot. n.
546037) dall'Ufficio pedagogico - didattico dei servizi per l'infanzia, per l'a.s. 2025/2026, sono pari a n. 4 situazioni già autonomamente prese in carico, anche nel contesto extra - scolastico,
dalla "Cooperativa Sociale AbilNova";
- che, come riportato nella tabella allegata (Allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il numero complessivo di ore certe risulta pertanto essere pari a n.
2.662, per tutta la durata del contratto a copertura dell'a.s. 2025/2026, e pari a n. 594 con riferimento alle eventuali ore aggiuntive previste sempre, al bisogno, in favore della "Cooperativa Sociale AbilNova";
- per l'a.s. 2025/2026 è previsto quindi un compenso massimo onnicomprensivo in favore della "Cooperativa Sociale AbilNova" pari a complessivi euro 93.170,00 (esclusa IVA al 5%) e ad euro 97.828,50 (IVA al 5% inclusa), per le n. 4 unità certe già rilevate dai coordinatori pedagogici;
- in caso di ore eventuali ore aggiuntive nel limite delle n. 594 ore, non sarà necessario modificare il contratto che verrà stipulato con la "Cooperativa Sociale AbilNova" per cui, nel rispetto delle medesime condizioni descritte nello schema di contratto costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.
36/2023, per necessità connesse ad eventuali ulteriori esigenze che dovessero emergere nel corso dell'anno scolastico sarà riconsociuto alla cooperativa un importo massimo di euro 20.790,00 al netto dell'IVA pari al 5%, corrispondenti a complessivi euro 21.829,50 comprensivi di IVA al 5%;
- che l'importo complessivo del presente provvedimento risulta pertanto pari a complessivi euro 113.960,00 (IVA al 5% esclusa) ed euro 119.658,00 (IVA al 5% inclusa), tenuto conto delle ore certe correlate al,e n. 4 unità e delle eventuali ore aggiuntive nel limite delle n. 594;
- per eventuali ulteriori necessità che dovessero sorgere in corso d'anno in presenza di nuove ed ulteriori esigenze correlate a casi già seguiti in ambiente extra - scolastico dalla stessa "Cooperativa Sociale AbilNova", la competente struttura provinciale provvederà ad un nuovo affidamento alla medesima cooperativa.
Osservato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al contratto con la "Cooperativa Sociale AbilNova", avente un importo pari

ad euro 113.960,00 (IVA al 5% esclusa), è assegnato il seguente codice CIG: B7FBFC6398.
Osservato che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del medesimo decreto non va richiesta in quanto il valore complessivo della prestazione oggetto del presente provvedimento non supera i 150.000,00 euro.
Verificato che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni del codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

Valutata in relazione agli oneri della sicurezza e ai rischi di interferenza, l'assenza degli stessi in quanto, essendo l'attività oggetto del presente provvedimento di natura intellettuale, non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) come previsto dall'articolo 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Preso atto che non è stato necessario adottare il Documento di programmazione degli interventi (DOPI) 2024, di cui all'articolo 17 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale) - in materia di istruzione e cultura per servizi BES (art. 74 L.P. 7 agosto 2006, n. 5) - essendo l'importo al di sotto della soglia finanziaria di euro 140.000,00 prevista per i servizi e forniture dall'allegato 1) della deliberazione giuntale n. 547 di data 31.3.2024, avente ad oggetto "Approvazione della nuova disciplina attuativa dell'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale (legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4) in materia di programmazione degli interventi", trattandosi di una prestazione di servizi che può essere conferita solo prima che inizi ogni anno scolastico tenuto conto non solo delle diverse esigenze raccolte dai coordinatori pedagogici ma anche del rinnovo annuale del registro dei soggetti accreditati.
Vista la nota di data 4.8.2025 (prot. n. 616924) con al quale il Servizio Attività educative per l'infanzia ha richiesto alla "Cooperativa sociale Abilnova" la propria disponibilità ad erogare, per l'anno scolastico 2025/2026 (erroneamente riportato nell'oggetto per refuso l'a.s. 2024/2025), il necessario servizio in favore dei bambini affetti da deficit visivo o uditivo, garantendo il consueto supporto specialistico in modo da poter garantire continuità ed allineamento metodologico rispetto all'approccio terapeutico del servizio già erogato ai medesimi bimbi in contesto extra - scolastico.
Acquisita, nei termini, in data 4.8.2025, mediante la piattaforma "Contracta" (sub prot. n. 630598 dd. 8.8.2025), la dichiarazione di disponibilità resa da parte della "Cooperativa sociale Abilnova" nel rispetto delle condizioni contrattuali proposte in allegato alla sopra citata nota di data 4.8.2025 (prot. n. 616924), ancorché risulti essere già erroneamente firmata digitalmente da parte del legale rapprsentante della cooperativa tutta la docuemntazione inviata in allegato alla sopra citata richiesta di disponibilità inviata in data 4.8.2025 (prot. n. 616924).
Ritenuto di disporre con separato provvedimento l'assegnazione delle risorse richieste dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate o dalle loro Associazioni di cui all'articolo 48, comma 8, della L.P. n. 13/1977, per poter anch'essi far fronte autonomamente alle esigenze correlate all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 74 della L.P. n. 13/1977.
Osservato che, ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto (RUP) e direttore dell'esecuzione del contratto è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia Autonoma di Trento dott. Livio Degasperi.
Preso atto che, nel rispetto del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027", costituente allegato parte integrante e sostanziale del "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027", approvato con deliberazione giuntale n. 129 di data

7.2.2025, nonché dell'articolo 7 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione giuntale n. 1514 di data 27.9.2024, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi.
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- vista la Legge provinciale 31 marzo 1977, n. 13;
- vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- visto il Regolamento emanato con D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.;
- vista la determinazione n. 48 di data 10.4.2009 dell'allora Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009;
- vista la determinazione del dirigente del Servizio Istruzione n. 8725, di data 8.8.2023;
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- vista la deliberazione giuntale n. 307, di data 13.3.2020;
- visto il D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
- visti gli ulteriori provvedimenti e documentazione citati in premessa,
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla "Cooperativa Sociale AbilNova" - codice fiscale/Partita Iva 02085130223, con sede a Trento in Via della Malvasia n. 15, la realizzazione degli interventi a favore di bambini con minorazioni sensoriali alla vista o all'udito attraverso l'assegnazione di personale facilitatore alla comunicazione e all'integrazione scolastica presso le scuole dell'infanzia provinciali individuate nell'Allegato 1), per il numero di ore indicato con riferimento all'a.s. 2025/2026, allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di contratto, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento di cui all'Allegato A) - comprensivo del "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" - da stipulare tra la Provincia autonoma di Trento - Servizio Attività educative per l'infanzia e la "Cooperativa Sociale AbilNova", di Trento, al fine di regolare lo svolgimento dell'attività di facilitazione didattica a favore di bambini affetti da specifiche disabilità nell'anno scolastico 2025/2026 e frequentati le scuole dell'infanzia provinciali opportunamente individuate;

3. di procedere alla stipula del contratto di cui al precedente punto 2) ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
4. di prendere atto che il contratto di cui al precedente punto 2) ha validità per l'intera durata dell'anno scolastico 2025/2026, tenuto conto comunque dell'eventuale pronunciamento della Giunta provinciale in merito all'apertura delle scuole dell'infanzia anche durante il mese di luglio 2026;
5. di dare atto che all'attività di cui al punto 1) è attribuito il seguente CIG: B7FBFC6398;
6. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro euro 113.960,00 (IVA al 5% esclusa) e pari ad euro 119.658,00 (IVA al 5% compresa), come riportata nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si fa fronte come di seguito indicato, ai sensi dell'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011:
- impegnando euro 43.512,00 (IVA al 5% compresa) sul capitolo 259600-002 dell'esercizio finanziario 2025;
- impegnando euro 76.146,00 (IVA al 5% compresa) sul capitolo 259600-002 dell'esercizio finanziario 2026;
7. di dare atto che l'esigibilità della spesa è coerente con l'imputazione della stessa;

8. di liquidare la spesa di cui al precedente punto 6 secondo le modalità previste dallo schema di contratto di cui al punto 2 del presente provvedimento;
9. di prendere atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni del codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
10. di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.P.G.P.
26.03.1998 n. 6-78 Leg.;
11. di rinviare a separato provvedimento l'assegnazione delle risorse richieste dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate o dalle loro Associazioni di cui all'articolo 48, comma 8,
della L.P. n. 13/1977, per far fronte alle esigenze correlate ai servizi di cui all'articolo 74 della L.P. n. 13/1977;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità competente a seconda dei vizi sollevati oppure ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla sua comunicazione.

001 Allegato 1
002 Allegato A
Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE
Livio Degasperi

ALLEGATO A)
CLAUSOLE CONTRATTUALI
OGGETTO:
Affidamento incarico per la prestazione di servizi specialistici di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica a favore di bambini della scuola dell'infanzia affetti da specifiche disabilità.
L'intervento è rivolto - ai sensi della legge n. 138/2001 nonché dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006 e relativo regolamento di attuazione D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-
124/Leg - ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia provinciali affetti da minorazione visiva e/o uditiva grave, documentata mediante dichiarazione medico-specialistica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), per i quali l'intervento sia stato riconosciuto e autorizzato dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base di esplicita richiesta del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola di iscrizione del bambino in accordo con la famiglia.
FINALITA' E CONDIZIONI GENERALI:
A) La facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica persegue le seguenti finalità:
1. facilitare e incoraggiare la comunicazione con i pari e con gli adulti di riferimento, per favorire il massimo accesso alle opportunità del contesto educativo - didattico in cui i bambini sono inseriti;
2. sostenere le esperienze cognitive e sociali e di autonomia dei bambini anche attraverso la costruzione di percorsi ad hoc per facilitare l'apprendimento di strategie utili a stimolare i sensi vicarianti del bambino;
3. collaborare all'elaborazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) in favore del bambino e di eventuali altri documenti previsti dall'organizzazione della scuola nell'ambito della complessiva attività di progettazione educativo - didattica;
4. collaborare con gli insegnanti e il Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito in favore del bambino nella predisposizione di materiali e attività a supporto del piano di lavoro individuale e,

più in generale, della promozione di capacità e competenze riferite ai diversi ambiti dello sviluppo;
5. collaborare alla realizzazione della continuità dei progetti educativo - didattici, anche nel raccordo tra ordini scolastici; nel caso di bambini pluriminorati e previa valutazione effettuata in sede di Gruppo di lavoro interdisciplinare di necessità correlate al mantenimento dei sufficienti livelli di autonomia e delle acquisizioni raggiunte, la continuità dell'intervento può essere assicurata anche a domicilio su formale disposizione del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con la "Cooperativa Sociale AbilNova", di seguito anche AbilNova;
6. supportare il bambino nelle attività programmate a livello scolastico sia all'interno che all'esterno della scuola necessarie a promuovere il benessere globale del bambino;
7. partecipare agli incontri scolastici programmati con le famiglie di carattere generale per la presentazione del progetto e di quelli che si rendono necessari in corso d'anno e agli impegni correlati al mantenimento di adeguati livelli di raccordo per la realizzazione del progetto educativo individualizzato.
B) La funzione è assicurata da personale di AbilNova in possesso dei titoli previsti dalle disposizioni per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 540, di data Num. prog. 13 di 24
30.4.2020, avente ad oggetto "Criteri per la verifica dei requisiti di accreditamento dei soggetti titolati a erogare servizi a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali. Termini e modalità di presentazione della domanda di accreditamento (D.P.P 8 maggio 2008, n.17-124/Leg.).
C) L'attività è svolta nel limite massimo di 1188 (millecentottantotto) ore a bambino per l'anno scolastico 2025/2026 - inteso da martedì 2 settembre 2025 a venerdì 31 luglio 2026 (calendario ordinario) - come indicato nel calendario scolastico adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 475/2025 - salvo le diverse aperture delle scuole a calendario turistico o speciale,
nel rispetto del periodo di durata di undici mesi dell'attività didattica. Il monte ore così previsto è da intendersi nella misura massima di 1100 (millecento) ore dedicate alla proposta didattica da svolgere a contatto diretto con il bambino e nel limite massimo di 88 (ottantotto) ore da destinare a impegni correlati alla stessa.
D) Durante il servizio, il personale messo a disposizione da AbilNova fa riferimento, d'intesa con AbilNova medesima, al Coordinatore pedagogico della scuola interessata per quanto attiene la presenza in sede, l'intervento educativo/didattico nella sua globalità, la collaborazione interna,
nonché la partecipazione alle attività promosse dalla scuola di specifico interesse del bambino seguito. La presenza del facilitatore a scuola e l'articolazione dell'orario sono legati alla effettiva presenza del bambino a scuola.
E) In caso di assenza del bambino entro i cinque giorni lavorativi il facilitatore è tenuto a fornire la prestazione professionale in sede scolastica; se l'assenza del bambino si prolunga oltre i cinque giorni e fino ai dieci giorni il facilitatore può essere chiamato dal Coordinatore pedagogico di riferimento a fornire la prestazione lavorativa in base alla valutazione delle necessità della scuola.
In tale periodo il facilitatore prepara materiali e ogni altra documentazione e ausilio finalizzati sia alla realizzazione del piano di lavoro individualizzato in favore del bambino che all'attuazione del più ampio processo di integrazione riguardante il contesto scolastico nella sua interezza. Sempre in caso di assenza del bambino entro i dieci giorni, e al fine di garantire la migliore organizzazione scolastica, al bisogno e su valutazione del Coordinatore pedagogico, il facilitatore può essere anche chiamato a svolgere attività di supporto in collaborazione e compresenza con le insegnanti nella scuola di assegnazione o in altre scuole viciniore del Circolo di coordinamento. Per un periodo di assenza del bambino prolungato oltre i dieci giorni lavorativi, e al ricorrere delle condizioni di cui alla precedente lettera A), punto 5), può essere valutata l'attuazione di interventi a domicilio affidati al facilitatore sulla base di un progetto personalizzato preventivamente definito nel Gruppo di lavoro interdisciplinare, su incarico del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con AbilNova e tutte le componenti interessate. Il Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola, valutata la necessità e d'intesa con l'Ente erogatore della prestazione, predispone richiesta specifica al Servizio attività educative per l'infanzia, dettagliando le motivazioni ed il periodo di attivazione dell'intervento.
Il Servizio si riserva di valutare la richiesta e fornire eventuale e successiva autorizzazione.
Si precisa che le ore dedicate al progetto domiciliare dovranno rientrare nel monte ore precedentemente autorizzato e che solo in minima parte (per un massimo del 10%) potranno essere svolte all'interno del

contesto scolastico, al fine di mantenere il legame tra ambiente domiciliare e scuola.
In caso di assenza del bambino oltre i dieci giorni, qualora non venga attivato il progetto domiciliare, la prestazione lavorativa del facilitatore viene sospesa fino al rientro del bambino senza corresponsione di alcun compenso da parte dell'Amministrazione provinciale.
F) In caso di assenza del facilitatore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell'inizio dell'attività scolastica sia al Coordinatore pedagogico che alla scuola di Num. prog. 14 di 24 riferimento. AbilNova è tenuta a garantire la sostituzione del facilitatore sin dal primo giorno di assenza, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità o specifici accordi definiti con il Coordinatore pedagogico.
G) La presenza del facilitatore durante il momento del pasto è conteggiata nelle ore assegnate solo se espressamente prevista dal piano educativo individualizzato. In tal caso, il costo della mensa del facilitatore è a carico della Provincia con modalità analoghe a quelle applicate al personale della scuola.
Nel caso di partecipazione a specifiche attività programmate, la cui attuazione è prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione e altro) e sulla base di un progetto coerente con le linee del P.E.I., l'organizzazione e le spese per gli spostamenti sono regolate in analogia al restante personale della scuola.
DURATA DEL CONTRATTO:
Il contratto ha durata per l'anno scolastico 2025/2026 - inteso da martedì 2 settembre 2025 a venerdì 31 luglio 2026 (calendario ordinario) - salvo le diverse aperture delle scuole a calendario turistico o speciale, nel rispetto del periodo di durata di undici mesi dell'attività didattica.
IMPORTO DEL CONTRATTO:
Il corrispettivo orario per l'attività di facilitazione è pari ad euro 35,00 (trentacinque/00) netti cui deve essere aggiunta un'IVA al 5% per una spesa oraria onnicomprensiva pari ad euro 36,75 per ogni ora di prestazione, per l'a.s. 2025/2026, per complessive n. 2.662 ore certe, per tutta la durata del contratto, come riportato nella tabella allegata (Allegato 1) e n. 594 eventuali ore aggiuntive.
Per l'a.s. 2025/2026 è previsto un compenso massimo onnicomprensivo pari a complessivi euro 93.170,00 (esclusa IVA al 5%) e ad euro 97.828,50 (IVA al 5% inclusa); tale compenso complessivo è relativo a n. 4 unità (bimbi) accertate dai coordinatori pedagogici di riferimento.
Il presente contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, e con l'applicazione delle medesime condizioni qui descritte, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, per necessità connesse ad eventuali ulteriori esigenze che dovessero emergere nel corso dell'anno scolastico per un importo massimo di euro 20.790,00 al netto dell'IVA pari al 5%, corrispondenti a complessivi euro 21.829,50 comprensivi di IVA al 5%, per complessive ulteriori ed eventuali n. 594 ore. Per eventuali ulteriori modifiche che dovessero sorgere in corso d'anno in presenza di nuove ed ulteriori necessità correlate a casi già seguiti in ambiente extra -
scolastico dalla "Cooperativa Sociale AbilNova", la competente struttura provinciale provvederà ad un nuovo affidamento.
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO:
La liquidazione del corrispettivo pattuito è prevista su presentazione di specifica fattura valida ai fini fiscali, prodotta in formato elettronico e riportante il codice IPA 9PVK4O nel rispetto delle seguenti scadenze, come riportate nell'Allegato 1) "Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia provinciali a.s. 2025/2026":
1. prima rata entro ottobre 2025 corrispondente al 20% (venti per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2025/2026 per ciascuna scuola in cui è stato attivato il servizio;
2. seconda rata entro dicembre 2025 a conguaglio subordinatamente alla presentazione - preventivamente alla emissione della documentazione fiscale - della dichiarazione da parte dalla "Cooperativa Sociale AbilNova" delle prestazioni orarie effettuate entro il 31.12.2025; la dichiarazione deve essere controfirmata dai Coordinatori pedagogici di riferimento e ritrasmessa Num. prog. 15 di 24 alla "Cooperativa Sociale AbilNova" dai Coordinatori pedagogici entro dieci giorni dal ricevimento;
3. terza rata entro marzo 2026 corrispondente al 40% (quaranta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2025/2026 per ciascuna scuola in cui è stato attivato il servizio;
4. quarta rata a conguaglio subordinatamente alla presentazione - preventivamente alla emissione della documentazione fiscale - della dichiarazione da parte della "Cooperativa Sociale AbilNova"

delle prestazioni orarie effettuate entro il 31.7.2026 presso ognuna delle scuole dell'infanzia provinciali; la dichiarazione deve essere controfirmata dai Coordinatori pedagogici di riferimento e ritrasmessa alla "Cooperativa Sociale AbilNova" dai Coordinatori pedagogici entro dieci giorni dal ricevimento.
La liquidazione del corrispettivo viene effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare documentazione fiscale previa verifica da parte del dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico,
e compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura provinciale competente.
La fattura elettronica deve essere intestata a: Provincia Autonoma di Trento - Servizio attività educative per l'infanzia - Via Gilli, 3 - 38121 Trento - C.F. e P. IVA 00337460224, e riportare:
- il riferimento del presente contratto - codice IPA: p_TN 9PVK4O
- codice CIG: B7FBFC6398
Sulla fattura, in relazione al meccanismo dello Split payment, è necessaria, inoltre, l'indicazione del codice "S" nel campo "esigibilità IVA".
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' :
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE:
Le violazioni riscontrate da una delle parti devono essere contestate all'altra parte per iscritto.
Qualora non si pervenga ad un accordo la questione sarà trasmessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti, dei quali uno nominato dalla Provincia autonoma di Trento, uno nominato dalla "Cooperativa Sociale AbilNova" ed uno nominato di comune accordo tra le parti.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Provincia autonoma di Trento non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti della "Cooperativa Sociale AbilNova".
RECESSO DAL CONTRATTO:
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
CLAUSOLA PENALE:
In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla Provincia autonoma di Trento un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari allo 0,8 per mille dell'importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo. In caso di inadempimento Num. prog. 16 di 24
delle prestazioni, si applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattualmente dovuto, salvo il diritto della Provincia autonoma di Trento di agire per il risarcimento di ulteriori danni.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata con D.L. 12 novembre 2010, n. 187):
La "Cooperativa Sociale AbilNova" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La stessa si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il codice CIG identificativo del contratto verrà acquisito attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale "CONTRACTA" nella fase di aggiudicazione e successivamente inserito nel contratto. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. La "Cooperativa Sociale AbilNova" a tal fine comunica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti,
dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,

in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.
Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si rinvia all'Informativa privacy redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.
Si precisa inoltre che:
1. in relazione all'affidamento, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016
(d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento;
2. nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, la "Cooperativa Sociale AbilNova" viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti destinatari del servizio provinciale, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte della "CooperativaSociale AbilNova", deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del contratto la "Cooperativa Sociale AbilNova", ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente contratto, per gli adempimenti previsti nello stesso e nei limiti e per la durata dello stesso.

La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE:
1. La "Cooperativa Sociale AbilNova" si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 07 febbraio 2025 e s.m., resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la "Cooperativa Sociale AbilNova" si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia ogni
... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...